

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra l'Impresa **ITALGREEN S.p.A.**, con sede in 24030 Villa D'Adda (BG) Via Crusnigo n° 11, Codice Fiscale 07075130158 e Partita I.V.A. n° 01640880165, iscritta alla C.C.I.A.A. BERGAMO al n° 214799 del REA, per mezzo del suo Amministratore Delegato Sig. MAURIZIO GILARDI, nato a Lecco il 25 maggio 1954 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Villa d'Adda (Bg), via Crusnigo n°11, Codice Fiscale n° GLR MRZ 54E25 E507Y , di seguito denominato **Subappaltante**

E

l'Impresa **TEDOLDI MASSIMO BAGNOLO MELLA (BS) VIA C.A. DALLA CHIESA 19 CAP 25021** Codice Fiscale TDLMSM61 T25A569M e Partita IVA 01581720982 iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA n° TDLMSM61 T25A569M del 02/08/1990 REA BS- 325903 rappresentata dal Sig. TEDOLDI MASSIMO in qualità di Amministratore Unico, Nato a BAGNOLO MELLA (BS) il 25/12/1961, BAGNOLO MELLA (BS) VIA C.A. DALLA CHIESA 19 CAP 25021 Codice Fiscale TDLMSM61 T25A569M di seguito denominata **Subappaltatrice**, si conviene e stipula quanto appresso specificato.

PREMESSO CHE:

- A)** l'Impresa Subappaltante ha assunto per conto del Comune di Concesio – **L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO N. 2 PER 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE “ALDO MORO” – CIG: 950661420D – CUP: D42H22000300004.**
- b) l'Impresa Subappaltatrice è idonea all'esecuzione delle lavorazioni affidatele come meglio specificate nel seguito e non dovrà eseguire altre lavorazioni non specificatamente riportate nel presente contratto o in sue eventuali integrazioni;
- c) l'Impresa Subappaltatrice dispone di capitali, macchinari ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte dell'opera commessa con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari nonché di possedere adeguata capacità tecnica;
- d) l'Impresa Subappaltatrice, esaminato ed accettato il progetto esecutivo delle opere, i documenti di gara e disegni tipo delle opere e tutti gli altri

- annessi, anche se non allegati al presente Contratto di Subappalto e tenuto conto della reale situazione riscontrata in cantiere nel sopralluogo effettuato, dichiara di assumere i lavori come appresso specificati alle condizioni del presente Contratto;
- e) non sussiste nei confronti dell'Impresa Subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) l'Impresa Subappaltatrice ha fornito all'Impresa Subappaltante tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) non sussistono, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, tra l'Impresa Subappaltante e l'Impresa Subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'Art. 2359 Codice civile;
 - h) la Subappaltante ha trasmesso all'Ente Appaltante la documentazione che l'Impresa Subappaltatrice ha fornito, al fine d'ottenere l'autorizzazione al presente Contratto di Subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - i) l'Impresa Subappaltante ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere del presente Contratto, tra le opere destinate all'affidamento in subappalto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e/o sostituzioni;
 - j) le opere, oggetto del presente Contratto sono soggette al limite quantitativo, inteso come percentuale dell'importo totale dell'appalto, ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - k) la validità del presente Contratto di Subappalto, una volta controfirmato dalle Contraenti, sarà esclusivamente subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante e in caso di diniego dell'autorizzazione di rito, il presente Contratto sarà nullo e privo di validità per fatti o cose antecedenti o conseguenti al diniego stesso e non comporterà alcun risarcimento per mancato guadagno da parte della Subappaltante alla Subappaltatrice;
 - l) tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto, anche ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - m) l'impresa Subappaltatrice ha piena libertà, nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza verso le proprie maestranze, nel pieno rispetto della relativa normativa vigente.

Tutto ciò premesso si pattuisce:

Art 1) OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Il presente Contratto di Subappalto ha per oggetto l'esecuzione di parte delle seguenti opere: *SOSTITUZIONI CORPI ILLUMINANTI POSTI SULLE TORRI FARO.*

Art. 2) IMPORTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti a misura in **€. 29.200,00** (diconsi euro **VENTINOVEMILADUECENTO/00**) comprensivo della somma di **€ 1.000,00** (diconsi euro **MILLE/00**) corrispondente agli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in sub-appalto senza alcun ribasso (a norma dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), comprensivi d'ogni onere derivante dalla fornitura dell'attrezzatura di cantiere, dall'esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni subappaltate e dell'attrezzatura personale occorrente, con la sola esclusione della fornitura f.co cantiere dei materiali espressamente previsti a carico della Subappaltante.

I prezzi riportati sono comprensivi di manodopera specializzata, Assistenza tecnica ed attrezzatura normale e speciale, e quant'altro occorrente per le varie lavorazioni. Le misurazioni saranno eseguite in contraddittorio tra gli Assistenti di cantiere di ciascuna delle Parti con il rilievo in loco dell'effettiva quantità svolta. Le quantità, comunque, non potranno mai essere superiori a quanto riconosciuto alla Subappaltante da parte della Stazione Appaltante. Ai fini del controllo dell'applicazione del Comma 14 Art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si dichiara che la differenza tra l'importo concordato con la Subappaltatrice e quelli derivanti dall'applicazione della menzionata Norma di Legge ai prezzi contrattuali è dovuta all'incidenza degli oneri a carico del Subappaltante.

Art. 3) CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori decorre dalla data di autorizzazione al subappalto, rilasciata dall'Ente Appaltante. Qualora entro 10 (dieci) giorni dalla consegna la Subappaltatrice non abbia comunicato per scritto al Subappaltante le

eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione di lavori, la stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

Art. 4) RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI

L'Impresa Subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente Contratto di Subappalto sono riservate al titolare e/o ai Direttori tecnici dell'Impresa, dichiara altresì che la direzione di cantiere è affidata all'arch. Riccardo Gambirasio. E' facoltà della Subappaltante di sostituire il Direttore del cantiere, da lei nominato, sopra indicato senza che la Subappaltatrice possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 5) SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'Impresa Subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della D.L. e a quelle organizzative della Direzione di cantiere, limitatamente alle sequenze di lavoro mantenendo invariata la propria autonomia gestionale in materia di salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quelli eventualmente sotto la propria responsabilità. Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della Subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'Art. 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

Art. 6) PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L'Impresa Subappaltatrice nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante in cantiere e responsabile della direzione dei lavori da eseguire il Sig. Gionata Suppa, reperibile per tutta la durata dei lavori presso il cantiere stesso in orario di lavoro, o presso la sede amministrativa della Subappaltatrice. La Stessa comunica i nominativi del RSPP, del/i Preposto/i, Addetto/i Prevenzione Incendi e Primo Soccorso, all'atto della trasmissione del POS, prima dell'accesso in cantiere con il compito di vigilare sul rispetto da parte delle Maestranze dei Piani di Sicurezza e salute dei Lavoratori e prevenzione rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche. La Subappaltatrice, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Contratto di Subappalto, s'impegna ad intraprendere tutti quegli accorgimenti atti a non creare interferenze di lavoro con le altre Subappaltatrice, nonché

con la Subappaltante stessa. Per l'attuazione di quanto sopra, oltre ad impegnarsi al rispetto scrupoloso delle Norme contenute nel Piano Operativo di Sicurezza la Subappaltatrice s'impegna alla massima collaborazione e coordinamento con il Capo cantiere ed il Responsabile della sicurezza preposti dalla Subappaltante.

Art. 7) TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui il presente Contratto di Subappalto è di giorni quindici (15) consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori da effettuare dopo l'approvazione del subappalto. I lavori dovranno comunque essere svolti senza interruzione di sorta, in base alle esigenze di cantiere. Al termine dei lavori verrà redatto verbale di ultimazione, sottoscritto dalle parti, il cantiere dovrà essere lasciato libero e sgombro di ogni materiale di risulta delle lavorazioni date in subappalto il cui corretto smaltimento dovrà essere effettuato completamente a carico della Subappaltatrice secondo il modo impartito dalla Subappaltante in conformità alle autorizzazioni ottenute e, comunque, in mancanza di quest'ultima, alle vigenti disposizioni di Legge in materia. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori ultimati rispetto al termine stabilito nel presente Contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato dalle parti, sempre che il ritardo sia imputabile all'Impresa Subappaltatrice, o per ogni giorno di assenza ingiustificata sarà applicata nei suoi confronti, occorrendo anche negli stati avanzamenti anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità pari a quella prevista nel contratto principale tra la Subappaltante e l'Amministrazione Appaltatrice, salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa Subappaltante e l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa Subappaltatrice.

ART. 8) VALUTAZIONE DEI LAVORI

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari. Le misurazioni saranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione e secondo quanto disciplinato dal capitolo 4) del capitolato speciale d'appalto facente parte integrante dei documenti contrattuali.

I corrispettivi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta, il Subappaltatore ha tenuto in debito conto tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati o richiamati.

Tale importo, infruttifero, sarà versato alla Subappaltatrice allo svincolo effettuato dall'Ente Appaltante alla Subappaltante. L'Impresa Subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia senza avere prima dato prova alla Subappaltante dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle Leggi sulle Assicurazioni sociali Obbligatorie e quanto altro stabilito dal presente Contratto.

ART. 9) PAGAMENTI.

La contabilizzazione dei lavori avverrà a fine lavori.

Il pagamento dei lavori di cui al presente contratto avverrà:

- 95 % a 30/60 giorni dalla data della fattura di fine mese dei lavori inerenti alle opere contemplate nel presente contratto;
- il 5% corrispondente alle ritenute a garanzia che verrà svincolato a collaudo.

- Le fatture dovranno essere emesse senza addebito di I.V.A. come previsto

ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge settore edilizia – legge finanziaria 2007 del 27/12/2006 n. 296).

- Le fatture dovranno riportare i seguenti codici:

CIG: 950661420D

Il subappaltatore, prima di emettere la fattura, dovrà ricevere espressa autorizzazione dall'ufficio amministrativo dell'appaltatore; le fatture dovranno riportare chiaro riferimento al presente contratto di subappalto e indicare le

ritenute di garanzia applicate.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente tramite ricevuta bancaria, in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, sul conto corrente dedicato.

La contabilità redatta tra l'ente appaltante e l'appaltatore non costituisce in alcun modo elemento di riferimento per la redazione della contabilità relativa ai lavori oggetto del subappalto, in quanto la redazione della contabilità relativa al presente contratto di subappalto sarà a cura dell'appaltatore in base agli importi, a misura, concordati.

Art. 10) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni)

La ditta subappaltatrice è tenuta, a pena di nullità del presente contratto, ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto in oggetto.

Art. 11) SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'Impresa Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche di singole lavorazioni commesse che Le fossero ordinate dall'Impresa Subappaltante in relazione a sopravvenuti esigenze di cantiere di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie dell'Ente Appaltante, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza Impresa o Ditta interessata all'esecuzione complessiva dell'opera. Resta impregiudicato il diritto della Subappaltatrice ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione di lavori.

Art. 12) REVISIONE DI PREZZI

I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori di cui al presente Contratto di Subappalto.

Art. 13) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Resta a carico della Subappaltatrice la posa in opera dei materiali, sia che essi siano forniti franco cantiere dal Committente sia dalla Subappaltante e comunque occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni subappaltate, le attrezzature normali e le apparecchiature speciali occorrenti, la manodopera specializzata e l'Assistenza tecnica, i ricambi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature impiegate, quant'altro occorrente per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte. Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della mano d'opera, dell'attrezzatura di cantiere necessaria per le diverse fasi lavorative con gestione a proprio rischio al fine di dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ed alle condizioni pattuite, l'Impresa Subappaltatrice dovrà provvedere a proprie cure e spese alla fornitura alle proprie Maestranze degli attrezzi in buono stato di conservazione ed uso e nella quantità necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera. L'Impresa Subappaltatrice dovrà disporre di adeguata Assistenza tecnica e direttiva ai lavori eseguiti dalle proprie Maestranze e dovrà provvedere alla fornitura di quanto occorrente e necessario al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro (casco, guanti, occhiali, cuffie e/o tappi auricolari, scarpe antinfortunistiche, ecc.). Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessun'esclusa, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte s'intendono comprese nell'importo convenuto così come gli eventuali ponteggi occorrenti per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia di Prevenzione Infortuni. L'Impresa Subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:

- a) denunciare alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra attività ed ogni illecita interferenza nell'esecuzione dei lavori, nonché ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

- b) non affidare a sua volta, subcontratti a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla gara con la quale si è proceduto all'aggiudicazione del contratto di appalto;
- c) di rendere tempestivamente edotta l'impresa Subappaltante dei requisiti soggettivi del Titolare, richiesti dalle vigenti Leggi d'iscrizione all'Albo medesimo, nonché all'eventuale sorgere di una o più cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- d) d'applicare nei confronti dei Dipendenti da Essa destinati alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente Contratto di Subappalto, per il periodo per il quale Essi sono addetti alle medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi Locali Integrativi al Medesimo;
- e) di corrispondere conseguentemente ai Lavoratori, un trattamento minimo inderogabile retributivo e d'assicurare un trattamento Normativo non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Categoria vigente nella Provincia territorialmente competente e dalle altre Norme da Esso richiamate;
- f) d'osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previsto dalle Leggi, disposizioni ed Accordi Sindacali in vigore;
- g) di predisporre e mettere a disposizione dell'Impresa Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Subappaltatrice accetta anche l'eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei Piani Operativi di Sicurezza e Salute da parte della Subappaltante e assume altresì la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori da Essa eseguiti possa derivare alle cose e alle Persone;
- h) di far pervenire, qualora intenda avvalersi della facoltà di cui all'Art. 7, Comma 6, L. 10.03.1990 n° 55, alla Subappaltante in tempo utile per la trasmissione all'Ente Appaltante, entro 20 gg. dalla data del rilascio, la certificazione rilasciata dalla competente Prefettura;
- i) di provvedere all'assicurazione dei propri Lavoratori contro gli infortuni e alle Previdenze Sociali, d'adempire tutte le altre incombenze di Legge e di provvedere alla stipulazione di congrue polizze di "R.C.O. e R.C.T.";

- j) di trasmettere all'Impresa Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici. L'Impresa Subappaltatrice si obbliga altresì a trasmettere periodicamente alla Subappaltante copia dei versamenti Contributivi, Previdenziali ed Assicurativi, nonché quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva;
- k) di consentire, a richiesta dell'Impresa Subappaltante ovvero dell'Ente Appaltante, ed alle Persone da Loro designate, di prendere visione dei libri paga e matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti per un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di Legge e Contrattuali;
- l) di ammettere in cantiere i Lavoratori dipendenti solo se muniti di documento di riconoscimento valido agli effetti di Legge;

Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra citati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che Le potessero comunque fare capo per l'organizzazione in condizione di autonomia di tutti i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a perfetta regola d'arte i lavori di cui il presente Contratto di Subappalto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

Art. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della Subappaltante di risolvere il Contratto:

- a) quando intervenga una Informativa Antimafia interdittiva tipica della Prefettura a carico dell'impresa subappaltatrice; In tal caso viene applicata a carico del subappaltatore, una penale pari al 10% dell'importo contrattuale del subappalto, da liquidarsi alla Stazione appaltante, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;
- b) quando la Subappaltatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- c) quando non vengono rispettate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- d) quando per negligenza della Subappaltatrice o per l'inadempimento agli obblighi od alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non è tale da assicurare l'adempimento nel termine prefissato, in altre parole è compromessa la buona riuscita dell'opera;
- e) quando la Subappaltatrice, causa divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni Giudiziarie ovvero Arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- f) quando la Subappaltatrice non adempia gli obblighi concernenti i versamenti agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per Legge o per Contratto Collettivo ed a seguito di contestazione scritta della Subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato a sanare tale irregolarità;
- g) per mancata denuncia da parte della subappaltatrice, di reati inerenti la libertà d'impresa;
- h) quando l'impresa subappaltatrice si avvale di forme di intermediazione o rappresentanza indiretta per la commessa assunto;
- i) per mancato rispetto da parte della Subappaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento o comunque di norme antinfortunistiche, tali da determinare la proposta di sospensione lavori o la risoluzione del contratto da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Nel caso di risoluzione del Contratto spetterà alla Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che la Subappaltante dovesse subire per il completamento e l'ultimazione dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della Subappaltatrice all'atto della risoluzione quest'Ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari della Subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del Contratto.

Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE

Al di fuori dei casi previsti nel precedente Art. n° 15 del presente Contratto è facoltà dell'Impresa Subappaltante risolvere in qualunque momento il Contratto mediante il pagamento dei lavori svolti e, eventualmente, dei materiali già consegnati in cantiere, escludendo ogni altro onere a titolo di compenso.

Art. 16) OBBLIGO DEL RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nei casi dichiarati di risoluzione del Contratto da parte del Subappaltante, ai sensi degli Art. 15) e 17) del presente Contratto, sia nei casi d'insorgente o insorta controversia tra le Parti, l'Impresa Subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela provvisoria e cautelativa o di provvedimenti d'urgenza od eccezioni che Le potranno eventualmente competere per la sua qualità di detentrica o codetentrica dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto.

Art. 17) DANNI

L'Impresa Subappaltatrice assume la responsabilità dell'opera eseguita fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso d'esecuzione, ricadranno sulla Stessa, per cause a Lei imputabili, permanendo in ogni caso sotto la Sua responsabilità, l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Art. 18) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI

L'Impresa Subappaltatrice s'impegna a non subappaltare, neppure parzialmente, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente Contratto.

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o l'applicazione del presente Contratto che non fosse risolta pacificamente fra le Parti sarà deferita ad un Collegio d'Àrbitri composto di Tre Membri, Uno nominato dalla

Subappaltante, Uno nominato dalla Subappaltatrice ed il Terzo dagli altri Due. Le Parti potranno far decidere per le controversie sino ad euro mille da un unico Arbitro nominato di comune accordo. Gli Arbitri saranno esperiti secondo equità senza formalità di procedura. Il Foro competente per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Contratto è Bergamo.

Art. 20) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Subappalto valgono, poiché applicabili, le norme di cui agli Art. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre Norme di Legge vigenti. Le Parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti Contratti Nazionali e Territoriali.

Art. 21) SPESE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, sarà registrato solo in caso d'uso, le spese di registrazione ed eventuali spese accessorie saranno sostenute dalla Parte che risulterà inadempiente nella Causa Giudiziale.

Art.22) TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 e s.m.i.)

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s'informa la Subappaltatrice che:

1. I dati personali ed anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso la sede aziendale della Subappaltante per finalità d'archiviazione, elaborazione, documentazione ed attività commerciali;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del presente Contratto di Subappalto;
3. il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del Contratto stesso;
4. la comunicazione dei dati rimarrà in ambito aziendale per le attività individuate al punto 1;
5. sono riconosciuti alla Subappaltatrice i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003;

6. Il titolare e responsabile dei dati presso la Subappaltante la sig.ra Biffi Rossana, con l'incarico di Presidente del C.d.A.
7. Ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, con la firma del presente Contratto di Subappalto, la Subappaltatrice da espressamente consenso alla Subappaltante ad utilizzare i propri dati occorrenti per eventuali subappalti per la partecipazione alle gare d'appalto.

Art.23) REGIME FISCALE (REVERSE CHARGE)


In ottemperanza dell'art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall'art. 1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296, relativamente all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'edilizia, premesso che il rapporto in atto con la Vostra impresa rientra nell'ambito di un contratto di subappalto (o di un contratto d'opera); che oggetto del presente contratto di subappalto (o del contratto d'opera) è la prestazione di servizi e/o d'opera di cui al citato art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall'art. 1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296; tanto premesso, in applicazione di tale normativa, l'impresa subappaltatrice, per le prestazioni effettuate in adempimento del presente contratto di subappalto, emetterà fatture senza addebito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo il disposto del citato art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall'art. 1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villa d'Adda, 28 aprile 2023

Italgreen S.p.A.

ITALGREEN S.p.A.
Via Crusnigo, 11 - ☎ 035.784178
24030 VILLA D'ADDA (Bergamo)
P. IVA 01640880165
COD. FISC. 07075130158



Tedoldi Massimo

TEDOLDI MASSIMO
Impianti Elettrici civili e industriali
Via C.A. Dalla Chiesa, 19 - ☎ 030.990.9020390
Deposito: Via Tovini, 4/8
25021 BAGNOLO MELLA (Brescia)
Cod. Fisc.: TDL MSM 81T25 A569M
Partita I.V.A. n.: 01551720982

